L'anno 1985, il giorno 30 del mese di aprile in Roma

TRA

la Società generale Supermercati rappresentata dai Sigg. Riccardo Tamburini, Biagio Gabardi, Luigi Levati, Sergio Penna, Antonio Rezoagli.

E

La FILCAMS-CGIL rappresentata dai Sigg. Gilberto Pascucci segretario Generale, Roberto Di Gioacchino Segretario Generale Aggiunto, Gastone Malaguti, Maria Teresa Valugani, Piero Marconi, Giuseppe Mancini, Salavatore Conti e Luigi Piacenti.

la FISASCAT-CISL rappresentata dai Sigg. Leonardo Romano Segretario Generale, Renato Di Marco Segretario Generale Aggiunto, Angelo Buttarelli, Tarcisio Carelli, Antonio Michelagnoli, Maria Pantile e Benito Perli.

La UILTuCS - UIL rappresentata dai Sigg. Raffaele Vanni Segretario generale, Nicoletta Marietti, Parmenio Stroppa, Antonio Zilli, Stefania Sidoli , Giovanni Gatti e Piero Serra.

ed il coordinamento nazionale dei lavoratori si è convenuto quanto segue:

ART. 1 DIRITTI D'INFORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Fermo restando quanto già previsto dall'AIA 24.11.1981 in materia di informazione e relazioni sindacali ai vari livelli (Nazionale - territoriale - Singola Unità) si conviene di rendere l'Istituto del diritto d'informazione sempre più funzionale:

a) ad un modello di relazioni sindacali che sia tale da favorire la convergenza sugli obiettivi strategici aziendali che richiedono massima efficienza, crescente competitività nel settore, miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio alla clientela;

b) Al nuovo ruolo che il Sindacato svolgerà in materia di produttività nonchè al suo controllo e governo.

L'incremento ed il rafforzamento del sistema del diritto d'informazione si rendono necessari in quanto il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati richiede il massimo sforzo da parte di tutti i fattori/attori aziendali.

A tale scopo viene istituita a livello nazionale, una Commissione Tecnica mista con il preciso scopo di confrontarsi preventivamente sui processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica che abbiano ad influenzare il fattore lavoro nel suo complesso.

Attiene alla stessa Commissione, in particolare, il confronto preventivo sulle innovazioni relative all'organizzazione del lavoro nonchè la verifica dell'efficacia che scaturisce da dette riorganizzazioni in termini di accrescimento e miglioramento della produttività.

Attiene altresì alla Commissione la predisposizione di una scheda informativa, da realizzarsi entro il mese di febbraio 1985, atta a fornire alle strutture sindacali territoriali e alla singola unità tutti i criteri ed i parametri di cui ai precedenti accordi Integrativi Aziendali ed eventuali altri che la Commissione riterrà di dover inserire. La scheda consentirà di fornire un'omogenea informazione su tutti i dati relativi all'adeguatezza della forza lavoro, ai processi organizzativi e alle tematiche connesse all'organizzazione del lavoro, della sicurezza ed in generale dell'andamento e degli obiettivi economico-commerciali dell'unità.

Di norma, la scheda predisposta dall'Azienda verrà con cadenza annuale inoltrata alle Organizzazioni Sindacali competenti, in occasione della pubblicazione del bilancio della Società e comunque in tempo utile per consentire alle suddette Organizzazioni Sindacali un'analisi preventiva delle informazioni contenute allo scopo di favorire un reale confronto tra le parti.

Resta fermo, comunque, che il diritto d'informazione investirà sia il livello nazionale che territoriale e di singole unità sulle materie già previste nell'AIA del 1981 all'art. 1 e con le cadenze relative.

ART. 2 INVESTIMENTI, SVILUPPO E OCCUPAZIONE

Fermo restando quanto già convenuto nel protocollo del 4 dicembre 1984 e con riferimento ai contenuti emersi nell'incontro con la Finanziaria SME avvenuto in data 3/12/1984, l'Azienda consegnerà il Piano Triennale relativo agli anni 1985-1986-1987 alle Organizzazioni Sindacali Nazionali.

Tale Piano dettaglia le previsioni annuali relative a: sviluppi qualitativi e quantitativi, conseguenti adeguamenti delle strutture logistiche, riorganizzazioni in funzione dell'estensione del Progetto Immagine, conseguenti riflessi di carattere occupazionale.

Le parti riconfermano l'impegno a verificare l'attuazione del Piano con cadenza annuale.

I programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione saranno finalizzati a modelli organizzativi che realizzino un più razionale utilizzo degli impianti, più adeguati livelli di efficienza e produttività aziendali e che valorizzino la professionalità migliorando complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro.

La manovra complessiva tende a privilegiare il Centro-Sud. L'Azienda si riserva di sottoporre alle Organizzazioni Sindacali un progetto relativo all'utilizzo dei contratti di formazione lavoro di cui alla legge 19 Dicembre 1984 n. 863 - per implementare l'occupazione giovanile con impiego prevalente nell'area del Mezzogiorno.

ART. 3 POLITICHE COMMERCIALI, APPROVVIGIONAMENTI, PREZZI, TUTELA DEL CONSUMATORE

Le parti riconfermano quanto convenuto per queste materie in occasione dell'AIA del 1981.

Riconfermano altresì la necessità di ulteriormente rafforzare la politica di contenimento dei prezzi mediante l'identificazione di un assortimento di prodotti di prima necessità finalizzando tale politica alla lotta all'inflazione nonchè al ruolo sociale nel quale la Società si riconosce.

Tale materia sarà oggetto di incontri specifici tra le parti.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ORARIO DI LAVORO E ORGANICI

1) Organizzazione del Lavoro

Fermo restando quanto si ebbe a convenire in sede di AIA del 1981 all'art. 2 punto A), le parti concordano che nel presupposto di ulteriormente migliorare gli interventi sull'organizzazione del lavoro occorre rafforzare quanto in particolare già definito nei punti B) C) D) E) e nell'art. 3 (Depositi) e 4 (Sedi) con puntuale riferimento ad un sempre migliore servizio alla clientela tale cioè da valorizzare l'immagine aziendale nel comparto della distribuzione alimentare organizzata.

Il miglioramento del livello qualitativo del servizio alla clientela investe i supermercati ed altresì richiede un contestuale supporto da parte dei centri di distribuzione e delle sedi.

A) Per i depositi, le parti convengono che eventuali ulteriori ottimizzazioni del ciclo operativo, anche in funzione di una nuova organizzazione all'interno dei mercati, saranno affrontate e definite con le Organizzazioni Sindacali Territoriali competenti in ogni singolo centro di distribuzione.

B) Per i Supermercati, le parti convengono di addivenire, attraverso la Commissione Tecnica di cui all'art. 1, alla definizione di formule sperimentali e innovative di organizzazione del lavoro nelle quali trovino attuazione manovre sull'orario.

2) Orario di Lavoro

A) Si conviene tra le parti che il migliore /maggiore utilizzo degli impianti è uno degli elementi che concorrono a sprigionare incrementi di produttività.

Tenendo conto delle esigenze attualmente esistenti in Azienda, si conviene di avviare una sperimentazione finalizzata all'obiettivo di cui alla premessa del punto 1) attraverso la messa a punto di un modello organizzativo basato sull'utilizzo degli impianti in un arco orario di 16 ore giornaliere nel quale si collocherà un terzo turno.

Detta organizzazione comporterà l'avvicendamento sui tre turni.

Per detta sperimentazione, che potrà prevedere aggiustamenti del modello connesso all'organizzazione del lavoro di cui all'AIA del 1981, l'Azienda, tenuto conto dei disagi cui i lavoratori andranno incontro, derivanti anche dall'avvicendamento, metterà a disposizione, in aggiunta a quanto già disponibile per effetto delle previsioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 41 del vigente CCNL (anticipando l'Azienda le ore non ancora maturate al momento dell'inizio delle sperimentazioni di seguito disciplinate), un'ulteriore monte ore di permessi retribuiti. Ciò al fine di conseguire una formula di orario di lavoro sperimentale della durata di 12 mesi, di 6 ore giornaliere per 6 giorni, pari a 36 ore settimanali nel quale residuerà

una pausa giornaliera di 10 minuti fatte salve le necessità di carattere fisiologico.

I mercati interessati alla sperimentazione si caratterizzano, oltre che per la tipologia anche per una sovrasaturazione delle strutture di fatto già inadeguate a supportare gli attuali flussi di clientela; strutture che anche attraverso modifiche dell'attuale organizzazione del lavoro consentono un ulteriore auspicabile incremento dei volumi di vendita.

Pertanto, alla luce di tale esigenza, i mercati nei quali si avvierà la sperimentazione sono: Villaggio Olimpico Busto Arsizio e un mercato dell'Area 4 che sarà individuato entro il mese di Febbraio 1985.

La Commissione Tecnica Mista Nazionale si riunirà entro il 10 Marzo per definire la relativa formula organizzativa.

Due di dette sperimentazioni partiranno entro Aprile 1985, la terza entro Settembre 1985.

Le parti valuteranno, nel corso della sperimentazione, a fronte delle esigenze sopra esposte, eventuali estensioni della succitata organizzazione sperimentale.

Le parti convengono che laddove dovessero intervenire manovre di riduzione dell'orario di lavoro di cui al CCNL, sia per effetto di intese sindacali che per interventi legi-

slativi, di reincontrarsi per concordare le modalità dei conseguenti assorbimenti.

B) Con gli stessi obiettivi di cui al precedente punto A) e su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Regionali si potrà pervenire ad un orario di lavoro di 38 ore settimanali attraverso la redistribuzione del monte ore di cui all'art. 41 del vigente CCNL.

Le formule organizzative che a tale scopo dovranno essere adottate verranno concordate in sede di Commissione Tecnica Nazionale entro maggio 1985.

Tali soluzioni organizzative saranno orientate a garantire la massima flessibilità al fine di ottimizzare il servizio alla clientela e nell'ottica di sviluppo, di efficienza e produttività.

Nell'unità nelle quali verrà applicato un orario di lavoro di 36/38 ore settimanali, le ore effettivamente prestate al di sopra di detti orari settimanali e fino alla 48a ora saranno retribuite con la maggiorazione del 15%. Il divisore convenzionale della retribuzione mensile per il calcolo della retribuzione oraria resterà fermo a 1/173 ex CCNL 1983.

Resta inteso che per i lavoratori a part-time l'orario verrà riproporzionato in rapporto alle riduzioni/redistribuzioni previste dal presente articolo.

D) Timbrature Pause

L'Azienda dichiara che a far data dal 1° Gennaio 1985 tutto il personale dovrà registrare sul cartellino marcatempo le pause attraverso l'operazione di timbratura.

Ciò in considerazione:

- dei criteri di efficienza e produttività cui si ispira il presente accordo.

- delle responsabilità civili, penali e assicurative derivanti dal rapporto di lavoro.

L'Azienda si impegna a favorire l'installazione presso tutte le unità di distributori automatici.

Le sale ristoro, ove poste eventualmente in disuso, verranno riattivate.

3) Organici

Le parti, fermo restando quanto in materia stabilito al punto D) dell'art. 2 dell'AIA 1981, concordano che i riflessi occupazionali derivanti da riduzioni e/o redistribuzioni dell'orario di lavoro sono:

a) a fronte della sperimentazione delle 36 le ore aggiuntive in termini occupazionali partiranno da un minimo di incremento pari a 80 ore settimanali per singolo mercato interessato.

b) a fronte della redistribuzione dell'orario a 38 ore settimanali, le ore aggiuntive in termini occupazionali partiranno da un minimo di incremento pari a 40 ore settimanali per singolo mercato interessato.

4) Part-Time

Si riconferma sia quanto previsto dagli AIA del 1978 e del 1981 sia quanto contenuto in materia di part-time annuo e mensile al titolo 7° del CCNL 18 Marzo 1983.

Le parti convengono inoltre che:

- la prestazione lavorativa a tempo parziale non costituisce elemento pregiudiziale per lo sviluppo della professionalità dei lavoratori interessati.

- Nell'ambito dei confronti tra le parti, da realizzarsi nelle singole realtà, l'Azienda valuterà la possibilità di incrementare la presenza di lavoratori a tempo parziale avendo riferimento all'organizzazione del lavoro, a livello di servizio, agli organici, alle transazioni programmate e all'orario di vendita.

 Fatte salve specifiche figure professionali, si conviene che non sussiste una pregiudiziale incompatibilità circa l'utilizzo del part-time anche nelle sedi.

- In relazione alla legge n. 863 del 19.12.84 anche per le caratteristiche organizzative aziendali, è ammessa la prestazione di lavoro supplementare, che dovrà avere carattere di eccezionalità e dovrà essere preventivamente concordata con le organizzazioni sindacali e/o i C.d.A. in sede locale.

- Per evitare il periodico ricorso alla stipula dei contratti a termine ai sensi della legge 3 Febbraio 1978 n. 18 e successive proroghe, e superare così la precarietà di tale condizione lavorativa, si conviene di favorire

lo sviluppo del part-time annuo, a tempo indeterminato.

- Il trattamento economico e normativo in tutti i suoi istituti sarà commisurato alla effettiva prestazione lavorativa.

- La disciplina legale, contrattuale e integrativa di cui al presente accordo, ha organicamente disciplinato la materia e costituisce nel suo complesso condizione di miglior favore rispetto ai precedenti contratti integrativi aziendali.

- Viene pertanto abolita l'indennità di cui al punto C) dell'art. 9 dell'AIA 1974 a decorrere dalla data del presente accordo in quanto l'innovazione relativa al trattamento economico riservato al part-time in termini di extra orario, di fatto, fa cadere le ragioni che avevano determinato la pattuizione dell'indennità medesima.

- L'Azienda fornirà alle OO.SS. le informazioni relative all'utilizzo dell'extra orario del part-time con le stesse modalità previste per il lavoro straordinario.

DICHIARAZIONE A VERBALE

AI LAVORATORI PART-TIME, IN FORZA ALLA DATA DEL PRESENTE ACCORDO, VIENE RICONOSCIUTO, IN SOSTITUZIONE DELL'INDENNITÀ E IN VIRTÙ DEL PRESENTE ARTICOLO, UN PARI IMPORTO A TITOLO DI ASSEGNO AD PERSONAM NON ASSORBIBILE.

ESSO VERRÀ ANCHE RICONOSCIUTO AL PERSONALE IN FORZA ALLA DATA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO CHE VARIERÀ IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO DA FULL- TIME A PART-TIME ENTRO IL 31.12.1986.

TALE IMPORTO RIENTRA NELLA RETRIBUZIONE DI FATTO DI CUI ALL'ART. 83 DEL CCNL 18.3.1983.

5) SALARIO PROFESSIONALITA'

A) QUADRI

A FRONTE DELLE RICHIESTE AVANZATE DALLE OO.SS. BASATE SULLE SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ AZIENDALI ACQUISITE, L'AZIENDA CONVIENE, RAVVISANDO LA SUSSISTENZA DI DETTA PROFESSIONALITÀ, DI CORRISPONDERE L. 150.000. LORDE MENSILI PER 14 MESI AI DIPENDENTI INQUADRATI AL 1° LIVELLO SUPER E LIRE 100.000. LORDE MENSILI PER 14 MESI A QUELLI DEL 1° LIVELLO.

TALI IMPORTI ASSORBIRANNO FINO A CONCORRENZA I TRATTAMENTI APA EVENTUALMENTE ESISTENTI FERMO RESTANDO CHE DETTI IMPORTI POTRANNO ESSERE ASSORBITI, SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA APPLICAZIONE DI TALE NORMA, SOLO DA INTESE INTERCORSE TRA LE PARTI IN SEDE DI RINNOVO DELL'AIA.

I RICHIAMATI TRATTAMENTI ECONOMICI SARANNO RICONOSCIUTI AL PERSONALE IN FORZA CON DECORRENZA 1/1/85 E NEI CONFRONTI DEI NUOVI ASSUNTI TRASCORSI 12 MESI DALLA DATA D'ASSUNZIONE PER I PRIMI LIVELLI E D 24 MESI PER I PRIMI LIVELLI SUPER.

LE ANZIANITÀ SI RIFERISCONO AL SINGOLO LIVELLO E DEVONO, ALL'INTERNO DELLO STESSO, ESSERE MATURATE.
LE PARTI SI REINCONTRERANNO ENTRO IL MESE DI GIUGNO 1985 AL FINE DI APPROFONDIRE I TEMI RELATIVI A RUOLO PROFESSIONALE DEI QUADRI ATTRAVERSO L'ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ E FORME DI AUTONOMIA OPERATIVA.
NEL CORSO DELL'INCONTRO SARANNO INOLTRE FATTI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO LE TEMATICHE DI CUI ALL'ART.5 DELL'AIA 1981 ED ALL'ART. 58 DEL CCNL DEL 18.3.83

B) LE PARTI CONVENGONO CHE NELL'ARCO DI VIGENZA DEL PRESENTE ACCORDO E COMUNQUE NON OLTRE LA SCADENZA DELLO STESSO, SI REINCONTRERANNO PER VERIFICARE, ALLA LUCE DELLE EVOLUZIONI ORGANIZZATIVE IN ATTO NELLA STRUTTURA DEI SUPERMERCATI, L'INDIVIDUAZIONE DI SPECIFICI CONTENUTI PROFESSIONALI CHE NON SIANO STATI CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO.

C) DECLARATORIA MACELLAIO SPECIALIZZATO PROVETTO: INDENNIT

È IL LAVORATORE CHE IN POSSESSO DI ADEGUATE CONOSCENZE TECNICHE DELLE DIVERSE SPECIE ANIMALI E DEI PROBLEMI CONNESSI CON LA GESTIONE DI TALI SPECIE (DEPERIBILITÀ, TEMPI DI FROLLATURA, ETC.) NONCHÈ DI ADEGUATA ESPERIENZA PROFESSIONALE, SIA IN GRADO, IN CONDIZIONI DI AUTONOMIA OPERATIVA NELL'AMBITO DELLE PROPRIE MANSIONI DI EFFETTUARE TUTTE LE SEGUENTI FASI DI LAVORO: TAGLIO ANATOMICO, DISOSSO, SFESATURA, TOELETTATURA, TAGLIO A MANO E/O CON AFFETTATRICE O ALTRE ULTERIORI OPERAZIONI ATTRAVERSO L'AUSILIO ANCHE DI IDONEE ATTREZZATURE.

GLI COMPETONO INOLTRE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE, LA PUNTUALE TENUTA DEL POSTO DI LAVORO E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE.

E' TENUTO INFINE AD UTILIZZARE TUTTI GLI INDUMENTI E GLI STRUMENTI IGIENICI E DI PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA IN DOTAZIONE.

../..

INDENNITA'

AL PERSONALE IN FORZA ALLA DATA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO, A FAR DATA DALL'1.1.1985 - LIRE 30.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ. ULTERIORI L. 20.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ DALL'1.7.1985.

AL PERSONALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO: L. 30.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ TRASCORSI 12 MESI DALL'ASSUNZIONE. ULTERIORI L. 20.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ TRASCORSI COMPEESSIVAMENTE 24 MESI DALL'ASSUNZIONE.

D) DECLARATORIA PROFESSIONALE DEL GASTRONOMO: INDENNITA'

LAVORATORI IN POSSESSO DI ADEGUATE CONOSCENZE MERCEOLOGICHE RELATIVE AI PRODOTTI CASEARI, INSACCATI, GASTRONOMICI, CONSEGUITE ATTRAVERSO ADEGUATA ESPERIENZA CHE, IN CONDIZIONI DI AUTONOMIA OPERATIVA NELL'AMBITO DELLE PROPRIE MANSIONI, SVOLGONO LAVORI CHE COMPORTANO UNA SPECIFICA E ADEGUATA CAPACITÀ PROFESSIONALE COMUNQUE ACQUISITA; IN PARTICOLARE: ZONE DI PRODUZIONE, CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE, CONOSCENZA QUALITATIVA, PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO, SCELTA DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DEL PRODOTTO E RELATIVA PREDISPOSIZIONE, SCELTA OTTIMALE DEL MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO E RELATIVO UTILIZZO.

RIENTRA INOLTRE NELLA PROFESSIONALITÀ DEL GASTRONOM SIA LA PUNTUALE GESTIONE DELLE MERCEOLOGIE AFFIDATEGL SIA IL RAPPORTO CON LA CLIENTELA.

GLI COMPETONO INOLTRE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZION LA PUNTUALE TENUTA DEL POSTO DI LAVORO E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE.

../..

E' TENUTO INOLTRE AD INDOSSARE GLI INDUMENTI E A UTILIZZARE GLI STRUMENTI CONNESSI ALLA PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E A RISPETTARE LE SPECIFICHE NORME IGENICO-SANITARIE.

INDENNITA'

AL PERSONALE IN FORZA ALLA DATA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO VENGONO RICONOSCIUTE: L. 15.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ DALL'1.1.1985. ULTERIORI L. 15.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ DALL'1.07.1985.

AL PERSONALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO VENGONO RICONOSCIUTE L. 15.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ TRASCORSI 12 MESI DALL'ASSUNZIONE.
ULTERIORI L. 15.000. LORDE MENSILI PER 12 MENSILITÀ TRASCORSI GLOBALMENTE 24 MESI DALL'ASSUNZIONE.

E) NUOVE QUALIFICHE

LE PARTI RICONFERMANO, ALLA LUCE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI DERIVANTI DALL'AIA DEL 1981 E DELLE PREVISIONI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO, DI DAR LUOGO ALL'ACCORPAMENTO DEI SURGELATI AL REPARTO SALUMI/LATTICINI.

CONVENGONO INOLTRE DI ESTENDERE LA FIGURA DEL 2° DI REPARTO, GIÀ ESISTENTE NELL'O/F, AI REPARTI DI SEGUITO INDICATI:

- SALUMI/LATTICINI/SURGELATI
- SCATOLAME

../..

F) SQUADRE SPECIALI

FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO IN MATERIA DAI PRECEDENTI ACCORDI AZIENDALI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ED AI RUOLI DELLE RISPETTIVE SQUADRE SPECIALI (INVENTARI - ADDESTRAMENTO - MANUTENZIONE - ANTITACCHEGGIO), LE PARTI CONVENGONO DI ESTENDERE IL TRATTAMENTO PREVISTO PER LA SQUADRA INVENTARI ALLA SQUADRA CONTROLLO AMMINISTRATIVO MERCI.

ART. 6 - SALARIO E PRODUTTIVITA'

SI CONVIENE CHE IL SERVIZIO ALLA CLIENTELA È IL PARAMETRO POLITICO ALLA BASE DEL CONCETTO DI PRODUTTIVITÀ. PER LA GESTIONE DI QUESTO PARAMETRO--TESO ALL'OBIETTIVO PRIMARIO VERSO IL QUALE VANNO INDIRIZZATI TUTTI GLI SFORZI ATTI A RILANCIARE E MIGLIORARE LA POLITICA COMMERCIALE, IL RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO, IL MIGLIORE UTILIZZO DEGLI ORARI COMMERCIALI E DEGLI IMPIANTI, UNA SEMPRE MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, UNA DINAMICA ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI VOLTA A MIGLIORARE ED AMPLIARE GLI IMPIANTI ESISTENTI NONCHÈ A SVILUPPARE LA PRESENZA DELL'AZIENDA SUL TERRITORIO NAZIONALE, TUTTO CIÒ AL FINE DI SPRIGIONARE ULTERIORE PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA DELLE STRUTTURE AZIENDALI (S.M. - DEPOSITI - SEDI)_ VIENE ISTITUITO UN MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE SALARIALE LEGATO AI RISULTATI DI PRODUTTIVITÀ REALIZZATI.

A_TAL FINE SI CONVIENE SULLA ISTITUZIONE DI UN PARAMETRO TECNICO COSÌ INDIVIDUATO: FATTURATO DELL'ANNO IN CORSO SU FATTURATO DELL'ANNO PRECEDENTE, ENTRAMBI AL NETTO DI IVA E DEPURATI DEL TASSO DI INFLAZIONE ALIMENTARE INTERVENUTO A PARITÀ DI UNITÀ DI VENDITA (INDENDENDOSI PER PARITÀ IL FATTO CHE NON ANDRANNO CONSIDERATI I RISULTATI DEI MERCATI CHE NON ABBIANO OPERATO NEL CORSO DEI DUE INTERI ESERCIZI COMMERCIALI POSTI A CONFRONTO).

PERTANTO OGNI QUALVOLTA SI TROVA SCRITTO IL TERMINE "PARITÀ" VA DATA UGUALE INTERPRETAZIONE.

.../..

IL MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE È COSÌ ARTICOLATO:

A) QUOTA FISSA MENSILE PER 14 MENSILITÀ FINO AL PIÙ 2% DI INCREMENTO COME SOPRA INDIVIDUATO (S.M. - .DEPOSITI SEDI): L. 38.500 LORDE AL 4° LIVELLO EXTRA RIPARAMETRATE SECONDO I VALORI DELLA SCALA DI CUI AL VIGENTE C.C.N.L.

TALI IMPORTI SARANNO CORRISPOSTI A FAR DATA DAL 1°.1.85

I SUPERMINIMI ESISTENTI, COMPRESI QUELLI CHE RESIDUERANNO DOPO L'OPERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO RELATIVO AI QUADRI, SARANNO ASSORBITI AL 50% E COMUNQUE DA TALE OPERAZIONE DOVRÀ ESSERE ASSICURATA LA CORRESPONSIONE MINIMA DI L. 38.500, LORDE DAL 4° LIVELLO EXTRA E FINO AL 1° LIVELLO SUPER DI DANARO FRESCO.

B) QUOTA VARIABILE AZIENDALE (S.M.- DEPOSITI - SEDI) ANNUALE UNA-TANTUM.

	ESERC. AZ.LE 1985	ESERC. AZ.LE 1986	ESERC. AZ.LE 1987
DAL 2% AL 3%	80.000	90.000	100.000
DAL 3% AL 4%	107.500	120.000	132.500
OLTRE IL 4%	135.000	150.000	165.000

GLI IMPORTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO B) SONO UGUALI PER TUTTI I LIVELLI E COLLEGATI ALLA PRESENZA. SONO COMUNQUE UTILI TUTTE LE ASSENZE RETRIBUITE (COMPRESE QUELLE PER INFORTUNIO) ESCLUSE QUELLE PER MALATTIA.

../..

GLI STESSI IMPORTI SI INTENDONO AL LORDO, DECORRERANNO A PARTIRE DALL'ESERCIZIO COMMERCIALE AZIENDALE DEL 1985 E SARANNO CORRISPOSTI AD APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEL L'ANNO DI RIFERIMENTO.

C) ULTERIORE QUOTA VARIABILE ANNUALE UNA TANTUM PER S.M.

AI LAVORATORI DEI SUPERMERCATI CHE SUPERANO L'INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ MEDIO AZIENDALE COME SOPRA DETERMINATO E CHE GLI STESSI SUPERMERCATI SIANO IN FUNZIONE DA DUE ESERCIZI COMMERCIALI AZIENDALI CONSECUTIVI VIENE RICONOSCIUTA UNA MAGGIORAZIONE LORDA PARI AL 30% DELLA PARTE VARIABILE LORDA CALCOLATA SUL PREMIO RELATIVO ALLA PERCENTUALE DI INCREMENTO REALIZZATO DALL'AZIENDA NELLO STESSO ANNO DI RIFERIMENTO. DETTO IMPORTO LORDO VARIABILE AGGIUNTIVO VERRÀ EROGATO CONTESTUALMENTE AL PREMIO DI CUI AL PUNTO B).

IL PERSONALE TRASFERITO AVRÀ DIRITTO A TANTI RATEI DI PREMIO PER QUANTI SONO I MESI DI SERVIZIO PRESTATI PRESSO OGNI SINGOLA UNITÀ PER I PERIODI RELATIVI.

A TAL FINE SI FARÀ RIFERIMENTO ALLE DATE DI VARIAZIONE RISULTANTI DAI LIBRI MATRICOLA.

../..

D) ULTERIORE QUOTA VARIABILE PER SINGOLO DEPOSITO.

AI LAVORATORI DEI DEPOSITI VERRÀ CORRISPOSTA UNA ULTERIORE QUOTA SECONDO IL SEGUENTE SISTEMA:

- FINO AL 25% DEI MERCATI DELL'AREA SERVITI DAL DEPOSITO (A PARITÀ DI UNITÀ) CHE ABBIANO SUPERATO LA MEDIA AZIENDALE VERRÀ CORRISPOSTO IL 30% DELLA MAGGIORAZIONE LORDA DI CUI AL PUNTO C);
- OLTRE IL 25% E FINO AL 50% DEI SUPERMERCATI (SEMPRE A PARITÀ DI UNITÀ) VERRÀ CORRISPOSTA LA METÀ DELLA MAGGIORAZIONE LORDA DI CUI AL PUNTO C);
- OLTRE IL 50% DEI SUPERMERCATI (SEMPRE A PARITÀ DI UNITÀ VERRÀ CORRISPOSTA L'INTERA MAGGIORAZIONE LORDA DI CUI AL PUNTO C).

N.B. PER I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DEI DEPOSITI VARRÀ LO STESSO CRITERIO PREVISTO PER IL PERSONALE DEI MERCATI.

E) RESTA INTESO CHE GLI IMPORTI UNA TANTUM DI CUI AI PUNTI C) E D) SONO ANCH'ESSI LEGATI ALLA PRESENZA SECONDO I CRITERI FISSATI IN CALCE AL PUNTO B).

F) NUOVE ASSUNZIONI

IL PERSONALE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO MATURERÀ IL DIRITTO AI TRATTAMENTI DI CUI ALL'ART. 6 - SALARIO E PRODUTTIVITÀ - SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:

	1° ESERC. AZ.LE	2° ESERC. AZ.LE	3° ESERC. AZ.LE
IMPORTO DI CUI AL PUNTO A)	NO	SI	SI
IMPORTO DI CUI AL PUNTO B)	NO	NO	SI
IMPORTO DI CUI AI PUNTI C) D)	NO	NO	SI

../..

G) CESSAZIONE DI RAPPORTO

IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO AL DIPENDENTE NON COMPETERA' COMUNQUE LA CORRESPONSIONE DELLA PARTE VARIABILE (B) E DELLA ULTERIORE PARTE VARIABILE (C - D). FARA' ECCEZIONE IL DIPENDENTE CHE RISOLVERA' IL RAPPORTO DI LAVORO PER PENSIONAMENTO IL CUI TRATTAMENTO, RELATIVAMENTE AI PUNTI B - C - D , SARA' PROPORZIONATO AI MESI DI LAVORO PRESTATI NELL'ANNO.

H) IN RIFERIMENTO ALL'ART. 10 DELL'AIA 1981 VIENE CORRISPOSTA UNICAMENTE AI LAVORATORI IN FORZA ALLA DATA DI STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO INTEGRATIVO UNA SOMMA (UNA TANTUM) PARI A L. 375.000.LORDE.

DETTA SOMMA COMPETERA' PER INTERO AI LAVORATORI IN FORZA ALLA DATA DEL 1°.7.82.

AGLI ASSUNTI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA COMPETERANNO TANTI RATEI (TRENTESIMI) IN RAPPORTO AI MESI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO.

NELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO SI INTENDONO COMPUTATI ANCHE I PERIODI DI ASSENZA PER MATERNITA' E SERVIZIO MILITARE.

- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

LE PARTI CONVENGONO E CONCORDANO CHE GLI IMPORTI "UNA TANTUM" EROGATI IN APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO (ART. 6, PUNTI B - C - D - H) SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DELL'ART. 2.120 C.C., 2° COMMA, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 20.5.1982 N° 297.

CHIARIMENTO A VERBALE

AL PERSONALE IMPIEGATO A TEMPO PARZIALE GLI IMPORTI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO SI INTENDONO RIPROPORZIONATI IN RELAZIONE ALLA RIDOTTA PRESTAZIONE LAVORATIVA PREVISTA DAL CONTRATTO DI ASSUNZIONE.

TUTTI GLI IMPORTI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO SI INTENDONO AL LORDO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E FISCALI.

Le parti si impegnano a ~~tivedere~~ riesaminare la parte

DECORRENZA E DURATA

IL PRESENTE ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE ENTRA' IN VIGORE IL 1° GENNAIO 1985 E SCADRÀ IL ~~31.12.1987~~. 30.6.91

OVE NON SIA DATA DISDETTA DA UNA DELLE PARTI STIPULANTI A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA ALMENO TRE MESI PRIMA DELLA SCADENZA, IL PRESENTE ACCORDO SI INTENDERÀ RINNOVATO PER UN ANNO E COSÌ DI ANNO IN ANNO.

LE PARTI CONVENGONO INFINE CHE PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ACCORDO AZIENDALE SI FARÀ RIFERIMENTO PER LE SPECIFICHE MATERIE A QUANTO GIÀ CONVENUTO NEI PRECEDENTI ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI e nel C.C.N.L.

%%%%%

INDICE

- ART. 1 DIRITTI DI INFORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI — PAG. 1 - 2
- ART. 2 INVESTIMENTI, SVILUPPO E OCCUPAZIONE — PAG. 3.
- ART. 3 POLITICHE COMMERCIALI, APPROVVIGIONAMENTI, PREZZI, TUTELA DEL CONSUMATORE — PAG. 4
- ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, ORARIO DI LAVORO E ORGANICI — PAG. 5 - 13
 - -ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO — PAG. 5
 - -ORARIO DI LAVORO — PAG. 6 - 9
 - -ORGANICI — PAG. 10
 - -PART-TIME — PAG. 11 - 13
- ART. 5 SALARIO PROFESSIONALITA' — PAG. 14 - 18
 - -QUADRI — PAG. 14
 - -DECLARATORIA E INDENNITA' — PAG. 15 - 16 - 17
 - -NUOVE QUALIFICHE — PAG. 17
 - -SQUADRE SPECIALI — PAG. 18
- ART. 6 SALARIO E PRODUTTIVITA' — PAG. 19 - 24
 - -QUOTA BASE MENSILE — PAG. 20
 - -QUOTA VARIABILE AZIENDALE (S.M.-DEPOSITI-SEDI) ANNUALE: UNA TANTUM — PAG. 20 - 21
 - -ULTERIORE QUOTA VARIABILE ANNUALE UNA TANTUM PER S.M. — PAG. 21
 - -ULTERIORE QUOTA VARIABILE PER SINGOLO DEPOSITO — PAG. 22
 - -NUOVE ASSUNZIONI — PAG. 23
 - -CESSAZIONE DI RAPPORTO — PAG. 24
 - - UNA TANTUM — PAG. 24
- ART. 7 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO — PAG. 25
- ART. 8 DECORRENZA E DURATA — PAG. 26

IL GIORNO VENTUNO SETTEMBRE MILLENOVECENTOOTTANTASETTE TRA LA SOCIETA' GENERALE SUPERMERCATI RAPPRESENTATA DAI SIGNORI RICCARDO TAMBURINI, ANTONIO REZZOAGLI, GIACOMO GANDOLFI, FRANCO MANZUOLI

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NAZIONALI FILCAMS FISASCAT UILTUCS RAPPRESENTATE DAI SIGNORI SALVATORE CONTI, MARIA PANTILE, RENZO CANELLA., ASSISTITE DAL COORDINAMENTO NAZIONALE E LE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI,

SI E' RAGGIUNTO IL SEGUENTE

A C C O R D O

IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

38 ORE

1) A FAR DATA DAL 1.10.87 L'ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE PASSERA' DA 40 A 38 ORE CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 22 PUNTO C DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI, SOTTOSCRITTO IN VIA DEFINITIVA NEL MESE DI LUGLIO DEL CORRENTE ANNO.
IL MECCANISMO CONTRATTUALE DETTA CHE, EFFETTUATI I PREVISTI ASSORBIMENTI, RESIDUINO PER IL PERSONALE 16 ORE ANNO DI P.I.R.
LA CENNATA FORMULA ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLA PREVISTA DAL VIGENTE A.I.A. ALL'ART. 2 PUNTO B.
LA GENERALIZZAZIONE OPERATIVA DI TALE NUOVO REGIME DI ORARIO NON PUO' ESSERE PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, CONTESTUALE IN TUTTE LE UNITA' AZIENDALI (SUPERMERCATI, SEDI E DEPOSITI); SI PROCEDERA' QUINDI CON LA NECESSARIA GRADUALITA' E DANDO LUOGO A VERIFICHE ED A CONFRONTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPETENTI.
SI PREVEDE CHE L'OPERAZIONE ABBIA A REALIZZARSI IN TUTTA L'AZIENDA CON IL 30.4.1988 ,IN TALE DATA COMUNQUE LE PARTI SI INCONTRERANNO PER VERIFICARE IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELL'ORARIO A 38 ORE CHE DOVRA' TROVARE COMPLETAMENTO ENTRO IL 30.6.1988.

1 BIS) REGIME TRANSITORIO

RESTA INTESO CHE IL DIRITTO ALLA MATURAZIONE DI 24 ORE AGGIUNTIVE DI R.O.L. SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'EX ART. 41 DEL C.C.N.L. DECORRE IN OGNI CASO DALL'1.10.87.
A CHIARIMENTO SI PRECISA CHE CHI NON FRUIRA' DELLA RIDUZIONE D'ORARIO DALL'1.10.87 MATURERA' EGUALMENTE PER L'ARCO DI TEMPO INTERCORRENTE DA DETTA DATA AL GIORNO DELL'AVVIO EFFETTIVO DEL NUOVO ORARIO, TANTI DODICESIMI DELLE 24 ORE A CARICO AZIENDA PER QUANTI SONO I MESI DI MANCATA ATTUAZIONE DELLA MANOVRA SULL'ORARIO DI CUI AL PRESENTE PUNTO.

SEGUE 1 BIS

PER I LAVORATORI P.T. LA PRO QUOTA DI CUI SOPRA SARA' PROPORZIONALE ALL'ORARIO DI LAVORO.

36 ORE

2) LE PARTI HANNO RIBADITO LA LORO VOLONTA' DI EFFETTUARE UN ORARIO DI 36 ORE NEI SUPERMERCATI INDIVIDUATI DAL VIGENTE A.I.A. O, FERMA RESTANDO IL NUMERO E LA DISLOCAZIONE TERRITORIALE, IN SUPERMERCATI DIVERSI MA CHE PRESENTINO CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL TUTTO SIMILI A QUELLE INDIVIDUATE NELL'ACCORDO SOPRACITATO. PER FAVORIRE LA PRATICA ATTUAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI ORGANIZZATIVE LA SOCIETA' METTE A DISPOSIZIONE UN MONTE ORE PRO CAPITE, " UNA TANTUM" DI PERMESSI AGGIUNTIVI PARI A 40 ORE PER I F.T. E RIPROPORZIONATE PRO QUOTA PER I P.T.

TALE MONTE ORE SARA' GODUTO AL MOMENTO DELLA MATURAZIONE SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'EX ART. 41 DEL C.C.N.L., IN OGNI CASO FINO AL MOMENTO DELLA PRATICA ATTUAZIONE DELL'ORARIO A 36 ORE, AI LAVORATORI IN FORZA AI 3 MERCATI IN ARGOMENTO VERRANNO RICONOSCIUTE LE STESSE CONDIZIONI DEFINITE AL PUNTO 1.

3) VERIFICHE E PROCEDURE

LA COMMISSIONE TECNICA MISTA NAZIONALE SI RIUNIRA' A RICHIESTA DELLE PARTI PER VERIFICARE L'ANDAMENTO DELLA RIDUZIONE D'ORARIO A 36/38 ORE.

RESTA INTESO CHE LA GESTIONE ATTUATIVA DELLA MANOVRA SUGLI ORARI TROVA LA SUA SEDE DI CONFRONTO A LIVELLO TERRITORIALE, E PER SINGOLA UNITA'. TALE CONFRONTO SI ATTIVERA' A RICHIESTA DELLE PARTI E TERRA' CONTO:

- DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- DELLA DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO
- DEGLI ORARI COMMERCIALI
- DEGLI ORGANICI E DEL MERCATO DEL LAVORO
- DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE / AUTOMAZIONE

QUANTO SOPRA IN RELAZIONE ALL'IMPATTO CHE NE PUO' DERIVARE SUI LIVELLI OCCUPAZIONALI E SULLE PROFESSIONALITA'.

5) STRAORDINARIO

IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 4, PUNTO 2 B RELATIVAMENTE ALLA MAGGIORAZIONE DEL 15% PER LE ORE DI LAVORO PRESTATE AL DI SOPRA DELLE 36/38 ORE E FINO ALLA QUARANTOTTESIMA, SI RICONFERMA CHE LA MAGGIORAZIONE VERRA' RICONOSCIUTA SOLO A FAR DATA DALL'EFFETTIVA REALIZZAZIONE DI DETTI ORARI; A TAL FINE QUINDI NON ASSUME VALIDITA' ALCUNA IL TERMINE DELL'1.10.87.

NOTA A VERBALE

IL DIVISORE CONVENZIONALE SIA PER LE 36 CHE PER LE 38 ORE RESTA 168.

DICHIARAZIONE A VERBALE

LE PARTI SI DANNO ATTO CHE IL PRESENTE ACCORDO INERISCE LA GESTIONE DEL VIGENTE A.I.A. 4.12.84.

4) RESTA INTESO CHE PER I LAVORATORI NON SOGGETTI A LIMITAZIONI DI ORARIO DI LAVORO, SI DARA' LUOGO IN COERENZA CON LA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO STESSO (36/38 ORE) AL GODIMENTO DEI R.O.L. SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'EX ART. 41 C.C.N.L. [illegible].

6) INNOVAZIONI TECNOLOGICHE ED AUTOMAZIONI

LE PARTI SI DANNO ATTO DELLA NECESSITA' DI INCONTRARSI ENTRO IL 31.1.88 ALLO SCOPO DI APPROFONDIRE E VERIFICARE IL PIANO AZIENDALE DI INFORMATIZZAZIONE E AUTOMAZIONE NONCHE' LE IMPLICAZIONI SULLE CONDIZIONI DI LAVORO AVUTO SPECIFICO RIGUARDO AI DIRITTI DI CUI ALLA LEGGE 20.5.70 n° 300 E ALLE DIRETTIVE CEE DEL 1986.

A TALE SCOPO LE PARTI POSSONO AVVALERSI DI ESPERTI IN MATERIA ANCHE ESTERNI.

7 RINNOVO LIBRETTI SANITARI

A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA IL MECCANISMO SARA' IL SEGUENTE:

A) TUTTE LE SPESE DOCUMENTATE PER IL RINNOVO DELLE TESSERE SANITARIE SARANNO A CARICO DELL'AZIENDA.

B) AI LAVORATORI IN DOPPIO TURNO VERRANNO CONCESSE 2 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER FAR FRONTE AL TEMPO NECESSARIO PER IL RINNOVO DELLE TESSERE.

C) PER I LAVORATORI CHE NON OPERANO IN DOPPIO TURNO (TURNO CENTRALE, ORARI SPEZZATI ECC.) LE ORE DI PERMESSO RETRIBUITO SARANNO ELEVATE A 4.

D) LE SPESE SOSTENUTE DAI LAVORATORI IN PASSATO SARANNO RIMBORSATE (1986-1987) DALL'AZIENDA A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE.